

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORO POLIFONICO “ILDEBRANDO PIZZETTI” DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA E DELL’ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, nel richiamare le delibere del Senato Accademico del 29 aprile 2005 n. 404/12791 e n. 404/12792 e del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2005 n. 428/26938 e n. 428/26939 con cui furono costituiti rispettivamente l’Orchestra dell’Università di Parma, di seguito denominata Orchestra, e il Coro Polifonico “Ildebrando Pizzetti” dell’Università di Parma, di seguito denominato Coro, disciplina il funzionamento di tali strutture che operano quali Poli all’interno del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo-CAPAS dell’Università di Parma, di seguito denominato Centro, contribuendo a realizzarne gli obiettivi per le parti di rispettiva competenza.

Art. 2 Maestri Direttori del Coro e dell’Orchestra

1. Le attività del Coro e dell’Orchestra sono coordinate e organizzate dai Maestri Direttori, che verranno nominati con decreto del Direttore del Centro, previo espletamento di idonea procedura di selezione effettuata nel rispetto della normativa vigente in funzione della natura dell’incarico.
2. Gli incarichi di Maestri Direttori hanno la durata prevista dall’atto di programmazione approvato dal Consiglio del Centro, che dispone, altresì, natura ed entità del compenso a fronte della dotazione erogata dall’Ateneo a Coro e a Orchestra.
3. I Maestri Direttori sono responsabili, rispettivamente, del Coro e dell’Orchestra, nonché delle audizioni indette per individuare i componenti dei medesimi.

Nell’ambito dell’Assemblea del Coro o dell’Orchestra, i rispettivi Maestri Direttori provvedono a individuare un loro sostituto/a in caso di assenza o impedimento.

Art. 3 Ammissione al Coro e all’Orchestra

1. Possono far parte del Coro e dell’Orchestra:
 - gli studenti iscritti a corsi di Studio dell’Università di Parma
 - gli studenti partecipanti ai programmi di studio europei ed internazionali
 - gli ex studenti dell’Università di Parma
 - il personale docente e tecnico amministrativo dell’Università di Parma
 - gli ex dipendenti universitari
 - i soci dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università degli Studi di Parma

- persone esterne all'Ateneo di Parma a discrezione dei Maestri Direttori.
- 2. Per l'ammissione al Coro è richiesto il prerequisito minimo di intonazione e memoria musicale. Per l'ammissione all'Orchestra è richiesto il possesso di buone capacità tecnico musicali e la disponibilità dello strumento. Le nuove ammissioni al Coro e all'Orchestra avvengono attraverso manifestazione di disponibilità in risposta a specifico avviso emanato annualmente dal Direttore del Centro e successive eventuali audizioni con i Maestri Direttori.
- 3. La partecipazione al Coro e all'Orchestra è gratuita. Le spese da sostenersi in occasione delle trasferte sono a carico dell'Ateneo, a seconda della dotazione erogata dall'Ateneo a Coro e a Orchestra.

Art. 4 Diritti e doveri dei coristi e degli strumentisti e Assemblee

1. I coristi e gli strumentisti sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento e del Codice Etico di Ateneo nonché alla massima serietà di comportamento, puntualità e correttezza nella custodia del materiale affidato e degli ambienti in cui svolgono la propria attività.
2. È dovere di ogni corista e di ogni strumentista prendere parte con continuità alle attività del Coro e dell'Orchestra, tanto di prova quanto di esecuzione pubblica.
3. I Maestri Direttori sono tenuti a redigere apposito registro delle presenze sia per le prove che per i concerti. Il registro delle presenze dovrà essere deposito presso la segreteria del Centro.
4. Le assenze occasionali devono essere tempestivamente preannunciate al Maestro Direttore o al delegato-rappresentante del Coro o dell'Orchestra. Ove il corista o lo strumentista preveda di doversi astenere dall'attività per periodi prolungati, dovrà avvertirne il Maestro Direttore, che giudicherà caso per caso sui tempi e sui modi del suo reinserimento.
5. Qualora il corista o lo strumentista non sia presente con puntualità e regolarità alle prove o si renda responsabile di mancanze gravi, può essere allontanato dal Coro o dall'Orchestra con decisione motivata del relativo Maestro Direttore.
6. Tutti coloro che per decisione del Maestro Direttore sono stati ammessi – dopo un periodo di prova a discrezione del Maestro Direttore – a far parte del Coro o dell'Orchestra e sono stati iscritti nell'apposito elenco dei coristi o degli strumentisti in attività, compongono rispettivamente l'Assemblea del Coro e l'Assemblea dell'Orchestra.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per eleggere il delegato-rappresentante, stabilendone contestualmente la durata in carica, per condividere il programma di attività e ogni qualvolta si renda necessario.
8. Il delegato-rappresentante coadiuva nelle funzioni organizzative il Maestro Direttore, il quale può tuttavia avvalersi della collaborazione di altri coristi o strumentisti, a seconda

delle necessità e delle attitudini professionali. Il delegato-rappresentante si fa inoltre portatore di eventuali istanze dell'assemblea.

9. L'Assemblea è presieduta dal Maestro Direttore ed elegge di volta in volta un Segretario che cura la stesura dei verbali.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. La maggioranza qualificata (2/3) è richiesta solo per il parere non vincolante in merito alle proposte di modifica del presente regolamento.

Art. 5 Attività ordinarie e straordinarie del Coro e dell'Orchestra

1. Costituiscono attività ordinarie del Coro e dell'Orchestra la partecipazione alle ceremonie di inaugurazione dell'anno accademico, di conferimento delle lauree honoris causa nonché la partecipazione ad ogni altra cerimonia istituzionale dell'Ateneo.
2. L'attività del Coro e dell'Orchestra può prevedere anche attività straordinarie quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a congressi organizzati dall'Ateneo, realizzazione di concerti per committenze esterne, collaborazioni con altre istituzioni musicali e scambi culturali con altri Cori e Orchestre universitarie. La partecipazione a queste attività straordinarie è stabilita dai Maestri Direttori in accordo con il Direttore del Centro.
3. Per le attività straordinarie, qualora il soggetto committente eroghi un compenso, lo stesso dovrà essere versato al Centro. Le somme relative, detratta la quota spettante all'Ateneo, saranno utilizzate per le attività del Centro relative a Coro e Orchestra.

Art. 6 Collaborazioni professionali esterne

1. Su proposta del Maestro Direttore, in accordo col Direttore del Centro, per la preparazione e la realizzazione dei concerti il Coro e l'Orchestra possono avvalersi della collaborazione professionale di artisti. A tali collaborazioni, se remunerate, si applicano le previsioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 7 Riconoscimento di crediti per attività libere di partecipazione

1. Le attività svolte attraverso la partecipazione al Coro e all'Orchestra da parte degli studenti iscritti all'Ateneo possono essere riconosciute ai sensi del Regolamento di Ateneo per le attività libere di partecipazione in ambito artistico e culturale.